



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**Seduta del 3 dicembre 2008**

Oggetto: Resoconto del Tavolo di lavoro per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri e delle modalità di rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI prima casa.

### **LA CONFERENZA STATO – CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

**VISTO** l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni derivante, a decorrere dal 2008, dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni;

**VISTA** la delibera del 12 giugno 2008 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la quale, tra l'altro, è stato attivato un Tavolo di lavoro per la determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni della minore imposta per esenzione ICI prima casa;

**VISTA** la delibera del 5 agosto 2008 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la quale è stato stabilito che il suddetto Tavolo di lavoro continua le proprie riunioni al fine di monitorare l'applicazione dei criteri per il rimborso ai Comuni della minore imposta per esenzione ICI prima casa e valutare, nel tempo, l'opportunità di formulare proposte di integrazione con altri;

**VISTO** il resoconto della riunione tecnica del suddetto Tavolo di lavoro del 3 novembre 2008 (All.1);





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

## **PRENDE ATTO**

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del resoconto della riunione tecnica del 3 novembre 2008 (All.1).

Il Segretario  
Dott. Pino Onorati



Il Ministro dell'interno  
On.le Roberto Maroni





All. 1

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA  
STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI



## Resoconto

### **Tavolo di lavoro per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri e delle modalità di rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI prima casa del 3 novembre 2008.**

Nel corso della riunione del 3 novembre 2008 del Tavolo di lavoro in oggetto - cui hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e dell'ANCI - sono state rappresentate dal Ministero dell'interno le problematiche applicative di particolari fattispecie.

Riguardo al principio premiale del rispetto del patto di stabilità, non essendo pervenuti dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano i relativi dati, la Ragioneria Generale dello Stato si è riservata di sollecitarne l'invio anche sulla base delle considerazioni svolte dal presente Tavolo in merito alle note del 8 e 14 agosto 2008 rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Valle d'Aosta di riscontro alla nota della Ragioneria Generale di richiesta dei dati in argomento.

I presenti hanno osservato che - come già emerso in sede tecnica nella determinazione dei criteri in argomento - il rimborso ai Comuni dei minori introiti ICI, viene finanziato con fondi statali, a seguito dell'abolizione di tale imposta sulla prima casa su tutto il territorio nazionale, ivi comprese tutte le Regioni a Statuto speciale, e che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 93 del 2008, la determinazione dei rimborsi da disporsi, in ogni caso, in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la successiva attribuzione delle quote dovute ai singoli Comuni nel rispetto degli Statuti speciali e delle norme d'attuazione, avviene secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed attuati con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto dei principi premiali dell'efficienza della riscossione, del rispetto del patto di stabilità e della tutela dei piccoli Comuni.

Il Ministero dell'interno ha, inoltre, osservato che dall'applicazione dei tre principi premiali non conseguono effetti negativi in termini di rimborso in favore dei Comuni dei predetti Enti autonomi anche perché i Comuni sono in prevalenza con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I presenti hanno, quindi, ritenuto che anche per i predetti Enti Autonomi, al fine di determinare gli importi dei rimborsi, siano da applicare i principi premiali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-città ed attuati con il Decreto del Ministro dell'interno del 23 agosto 2008 ed, in particolare, hanno condiviso l'orientamento applicativo formulato dal Ministero dell'interno, di non applicare il principio premiale del rispetto del patto di stabilità ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA  
STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI



ricadenti nei predetti Enti Autonomi, anche se soggetti al patto di stabilità secondo la rispettiva normativa speciale.

Infine, il Ministero dell'interno ha rappresentato alla Ragioneria Generale dello Stato l'esigenza di ricevere, in via ufficiale, i dati del rispetto del patto di stabilità delle Regioni a Statuto ordinario e della Sicilia e Sardegna, informalmente già trasmessi, per poi acquisire anche quelli delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Riguardo all'applicazione del principio dell'efficienza della riscossione, il Ministero dell'interno ha evidenziato alcune fattispecie peculiari:

- vi sono alcuni Comuni per i quali hanno avuto effetto provvedimenti di legge o in via amministrativa di sospensione dei termini per il versamento dei tributi, ivi compresa l'ICI, in uno o più anni del triennio 2004-2006 preso a riferimento, come nel caso segnalato dal Comune di Larino (Campobasso) con nota del 6 ottobre 2008: in tali casi è necessario avere considerazione del fatto che si è verificato un impedimento alla riscossione del tributo, per cui potrebbe essere attribuito il punteggio di zero. In proposito, i rappresentanti del Dipartimento delle Politiche fiscali si sono offerti di far avere l'elenco di tali Comuni per avere un quadro preciso della situazione.

- vi sono Comuni con un valore del riscosso in conto competenza e/o anche del riscosso in conto residuo di uno o più anni del triennio 2004-2006 pari a zero: il Ministero dell'interno ha provveduto, con comunicazione del 15 ottobre 2008 e tramite la locale Prefettura-Utg, a richiedere una conferma espressa di tali dati che, allorché confermati, verrebbero considerati ai fini del calcolo; qualora non confermati, verrebbe attribuito provvisoriamente il punteggio negativo (- 1) per il principio dell'efficienza della riscossione.

Il Tavolo ha condiviso gli orientamenti applicativi dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni dei minori introiti ICI rappresentati dal Ministero dell'interno, ai fini del monitoraggio, riguardo alle peculiari fattispecie evidenziate.

Il Coordinatore del Servizio II  
Ref. dott. Pino Onorati

